

**STATUTO DELL'ISTITUTO**

**"GREGORIO ANTONELLI"**

**DI TERRACINA**

**ROMA , 19 MARZO 1917**

## CAPO I

### ORIGINE E SCOPO DELL'ISTITUTO E MEZZI DEI QUALI DISPONE

#### ART.1

L'Orfanotrofio "Gregorio Antonelli" in Terracina fu fondato nel 1887 dal Conte Agostino Antonelli, come istituzione privata, a tutte sue spese, per onorare la buona memoria del defunto genitore Gregorio. Per il medesimo venne costruito un edificio a lato della Chiesa del Salvatore, già di proprietà della Confraternita dei Sacconi, ed in seguito accresciuto di nuovi fabbricati secondo il bisogno.

Esso è stato costituito in Ente Morale sotto la denominazione Orfanotrofio "Gregorio Antonelli" con Decreto 10 maggio 1917.

La direzione dell'Ospizio e l'educazione delle orfane l'ill.mo Fondatore la volle affidata alle Suore di Carità di San Vincenzo De Paoli e quindi ad esse dovrà rimanere, o quanto meno, ad altro Istituto congenere.

Il suo patrimonio attualmente è costituito dai fabbricati e terreni annessi in uso all'Opera Pia e che agli effetti della trascrizione ipotecaria furono dichiarati per un valore di lire trentamila (30.000), oltre ad una rendita annua di lire ventimila (20.000) netta ed esente da qualsivoglia tassa assegnata dal Fondatore all'opera suddetta con pubblico istrumento 4 giugno 1916 a rogito Agostino Balsi di Roma. A garanzia del capitale corrispondente alla suddetta annua rendita calcolata sulla base degli interessi legali in lire cinquecentomila (500.000) lo stesso Fondatore ha consentito a proprio carico e a favore dell'erigendo Orfanotrofio "Gregorio Antonelli" iscrizione ipotecaria sulla intera tenuta di sua proprietà denominata Tabio e Casanello posta nell'Agro Pontino fra le Migliare LIII e LIV ed il fiume Ufente di circa rubbie romane trecentotrentacinque.

#### ART. 2

Scopo di questa Istituzione pubblica di beneficenza è quello di provvedere gratuitamente al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica, e alla istruzione delle fanciulle orfane terracinesi della più umile condizione, purchè di onesta famiglia. L'istruzione tenderà ad avviarle all'esercizio di un'arte o mestiere che assicuri loro un onesto sostentamento.

Esistendo posti disponibili oltre quelli gratuiti possono essere accolte anche orfane non povere, o povere di altro Comune, verso il pagamento di una retta ed alle altre condizioni da stabilirsi nel Regolamento.

#### ART. 3

Le condizioni per l'ammissione delle orfane sono :

- a) di essere nate e residenti in Terracina, ovvero soltanto nate in Terracina, purchè, in questo caso, figlie di genitori terracinesi.
- b) Di avere compiuto il quinto e non avere oltrepassato il decimo anno di età.
- c) Di avere subito l'inoculazione del vaiolo o di averlo sofferto naturalmente; di godere una sana costituzione fisica e di essere immuni da malattie contagiose e da imperfezioni del corpo che vietino loro di compiere gli atti della vita in comune o di attendere all'acquisto di un'arte o mestiere.

d) Di essere prive di entrambi i genitori o almeno di uno di essi.  
In via eccezionale potranno essere ammesse nell'Istituto, purchè fornite dei requisiti indicati alle lettere a) b) c), quelle fanciulle che fossero restate prive di aiuto e di assistenza dei genitori i quali, colpiti da malattia, siano stati dichiarati inabili al lavoro per sempre o almeno per un periodo di tempo indefinito.

#### **ART. 4**

In corso di più domande avranno la precedenza:

- a) le orfane che non abbiano parenti tenuti per legge ed in grado di provvedere alla loro sorte, e che si trovino in maggior abbandono.
- b) Le orfane di padre e di madre.
- c) Le orfane di padre.

Negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

#### **ART. 5**

Il numero delle orfane a ricoverarsi nell'Istituto verrà destinato in relazione alle rendite dell'Opera Pia.

Si potranno eziandio riservare dei posti a condizioni speciali, da stabilirsi nel Regolamento, per coloro che sussidiassero l'Istituzione.

E' però vietata ogni diversità di trattamento tra le orfane, comunque accolte.

#### **ART. 6**

Sono riservati sei posti per orfane appartenenti alla Comunità di Sonnino, perché in detto Comune ebbe origine la famiglia Antonelli. Esse verranno però ammesse sempre alle condizioni di cui all'art. 3 lettere b) c) d) e di quanto è stabilito all'art. 4.

#### **ART. 7**

Scoprendosi che un alunno sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito per qualsiasi causa l'Amministrazione deve richiedere da chi di diritto il pagamento delle rette.

#### **ART. 8**

Le orfane verranno congedate in via ordinaria dall'Istituto allorché avranno compiuto il diciottesimo anno di età.

In casi eccezionali, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione soggetta all'approvazione dell'Autorità tutoria, e specialmente affinché l'orfana possa compiere la sua istruzione professionale, potrà il Consiglio di Amministrazione prorogare il tempo del congedo fino a che l'orfana avrà compiuto il ventunesimo anno di età.

Possono le orfane essere congedate prima del termine di diciotto anni, quando cessi il bisogno di fruire della pubblica beneficenza, ovvero quando si offra l'occasione di un conveniente collocamento che migliori la loro sorte.

Possono inoltre essere licenziate prima del diciottesimo anno di età o per diminuzione di entrate dell'Opera Pia che rendesse necessaria la riduzione dei posti, o per sopravvenuta infermità che impedisce alle orfane di profittare dell'educazione e della istruzione impartita nell'Orfanotrofo.

Le orfane possono essere espulse per indisciplinatezza o per cattiva condotta.  
Le garanzie e le cautele per il congelamento, per il licenziamento o per l'espulsione, verranno stabilite dal Regolamento.

#### **ART. 9**

Il congedo, il licenziamento e l'espulsione delle orfane che avessero bisogno di collocamento o della pubblica assistenza saranno notificati alla locale società di Patronato, se esiste, ed alla Congregazione di carità, o anche all'Autorità municipale, per evitare che esse siano abbandonate a se stesse.

Le orfane licenziate prima del limite di età possono, quando cessino i motivi del licenziamento, concorrere ai posti che si facciano vacanti nell'Istituto.

#### **ART. 10**

Per conseguire lo scopo della Istituzione di cui all'art. 2, verrà data alle orfane una educazione morale, intellettuale, religiosa, fisica e professionale, atta a renderle oneste, laboriose, buone madri di famiglia e degne cittadine di una Patria libera e civile.

Soprattutto l'educazione professionale dovrà avviarle all'esercizio di un'arte o di un mestiere che assicuri loro il mezzo di vivere onestamente.

#### **ART. 11**

Le orfane riceveranno l'istruzione nell'Istituto, con le norme stabilite dalle leggi vigenti, sino a poter conseguire la licenza elementare.

Riceveranno l'istruzione professionale pratica o nell'interno dell'Istituto dove si eserciteranno principalmente ai lavori donneschi, o presso aziende od officine esistenti nel Comune, se condotte notoriamente con abilità e probità. In quest'ultimo caso il modo di esercitare la vigilanza delle orfane, durante il tempo che esse passano fuori dell'Istituto, è determinato dal Regolamento.

L'istruzione professionale impartita nell'interno dell'Orfanotrofio, tenderà a fare delle orfane delle buone massaie, cuoche, governanti o cameriere.

Nell'avviamento delle orfane si dovrà tener conto, in quanto sia possibile, delle loro tendenze ed attitudini.

Gli insegnamenti professionali da impartirsi alle alunne saranno determinati dal Regolamento, tenendo presenti le condizioni locali, specialmente nei riguardi della domanda e dell'offerta del lavoro.

Lo studio della musica verrà limitato alle esercitazioni del canto corale.

#### **ART. 12**

Saranno presi provvedimenti speciali, da determinarsi nel Regolamento, a favore di quelle orfane che dessero certa prova di eletto ingegno e di straordinaria disposizione per le scienze o per la musica. Dovrà però aversi riguardo alla situazione finanziaria dell'Ente, affinché le altre orfane non ne restino soverchiamente danneggiate.

#### **ART. 13**

Le orfane che abbiano sufficientemente approfittato dell'insegnamento professionale, lavorino nell'Istituto o fuori, possono essere ammesse agli utili dei lavori cui presero parte, nella misura da determinarsi nel Regolamento.

L'Amministrazione curerà che i salari delle orfane addette alle officine od aziende private non siano inferiori al tasso locale.

Le quote spettanti alle orfane sono depositate presso una Cassa di Risparmio, mediante libretti individuali, da consegnare a che di diritto all'uscita delle interessate dall'Istituto.

#### **ART. 14**

Le orfane che durante la loro permanenza nell'Istituto avranno tenuto una condotta irreprensibile ed avranno profittato dell'insegnamento professionale, potranno all'atto del congedo ottenere un sussidio, secondo le norme da determinarsi nel Regolamento.

#### **ART. 15**

L'Istituto provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio, con le quote che si riserva sui proventi dai lavori eseguiti dalle orfane, e con ogni altro introito destinato ad aumentare il patrimonio.

### **CAPO II**

#### **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 16**

L'Orfanotrofio è retto da un Consiglio di cinque membri compreso il Presidente. Il Presidente è scelto dal Consiglio nel proprio seno. Egli dura in carica quattro anni, e i Consiglieri si rinnovano per metà ogni due anni. I membri del Consiglio sono così nominati:

- . uno dal Consiglio Comunale di Terracina,
- . uno dal Capitolo della Cattedrale di Terracina, in persona di un Canonico del Capitolo stesso,
- . uno dal Vescovo pro-tempore di Terracina,
- . uno dal Prefetto della Provincia di Roma,
- . uno dall'Em.mo Cardinale Vicario pro-tempore di Sua Santità.

La scadenza di due membri del Consiglio sarà fatta la prima volta per sorteggio.

#### **ART. 17**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le vaci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, il più anziano di età.

#### **ART. 18**

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per sei mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

### **CAPO III**

#### **ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **ART. 19**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie . Le prime hanno luogo una volta ogni tre mesi; le altre ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente, sia per invito del Presidente sia per domanda scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa,

##### **ART. 20**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti; e a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno peralzata e seduta e per appello nominale e, quando si tratti di questioni concernenti persone, a voti segreti.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n° 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

##### **ART. 21**

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

##### **ART. 22**

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Opera Pia e al suo regolare funzionamento, forma i progetti di regolamento, promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati, delibera circa l'ammissione, il licenziamento e l'espulsione delle orfane e il loro collocamento fuori dell'Istituto, e delibera il genere su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

### **CAPO IV**

#### **ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **ART. 23**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Opera Pia, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, cura il buon andamento dell'Istituto, sospende per gravi e urgenti motivi, gli impiegati e salariati e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine,

Il Presidente potrà affidare a ciascuno degli altri membri della Commissione un incarico speciale di vigilanza sui vari rami di servizio.

## **CAPO V**

### **AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 24**

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quelle del Consiglio di Amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto, del membro anziano.

#### **ART. 25**

Il servizio di esazione e di cassa è fatto dall'esattore comunale, o, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, da un Istituto di Credito della città, ma in questo caso, il compenso da conferirsi all'Istituto non potrà essere superiore a quello che spetta all'esattore comunale.

#### **ART. 26**

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati dal Regolamento organico.

#### **ART. 27**

Sono pure fissati dal Regolamento:

- . le norme circa la pubblicazione degli avvisi di concorso per l'ammissione delle orfane e per la nomina del personale stipendiato, i termini per presentare le rispettive domande e l'indicazione dei documenti da allegare alle medesime.
- . le norme sulla disciplina interna.
- . le norme sull'igiene.
- , la pulizia, gli esercizi fisici e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Istituto e non formi oggetto di disposizione statutaria.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 28**

Per le materie non contemplate dal presente Statuto, si osservano le norme delle leggi 17 luglio 1890, n° 6972 e 18 luglio 1904, n° 390 e dei rispettivi Regolamenti.

Roma, 19 marzo 1917